



**SCHEDA
FILIAZIONE
RICONOSCIMENTO**

***L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PUO' RECARSI PRESSO IL
CARCERE PER RICEVERE IL RICONOSCIMENTO DELLA FILIAZIONE
NATURALE DA PARTE DI UN DETENUTO?***

NORMATIVA

Codice civile (art. 254)

PARERI

SI

NO

Min. Interno 29 novembre 2004

Min. Interno 15 dicembre 2004

Min. Interno 13 marzo 2005

DOTTRINA	
SI	NO
<p>REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 25 aprile 2003) (con autorizzazione della Prefettura)</p> <p>BENINI, <i>La filiazione naturale. La formazione dell'atto di nascita</i>, in <i>Serv. dem.</i>, 2008, n. 3, 59 (quanto meno evidenzia alcuni elementi a favore)</p> <p>BERLOCO, <i>Manuale teorico pratico in materia demografica</i>, Sepel, Minerbio, 2007, 163 (con autorizzazione della Prefettura)</p>	<p>REDAZIONE, in <i>Stato Civ.</i>, 1988, 350</p>

<u>OSSERVAZIONI</u>
<p>L'unico caso in cui l'ordinamento consente all'ufficiale dello stato civile di recarsi fuori della casa comunale è quello previsto dall'art. 110 cod. civ. (ed a questo si <i>appigliano</i> i sostenitori della risposta negativa).</p> <p>E' anche vero che: a) la possibilità è confermata da alcune note del Ministero dell'Interno e non si è a conoscenza di pareri in senso contrario; b) con una (lontana) circolare (20 settembre 1937), il Ministero dell'Interno ha ammesso la ricevibilità della dichiarazione di nascita fuori della casa comunale [ed il contenuto della circolare è stato confermato da successive – e più recenti – note di alcune Procure (cfr. Procura della Repubblica di Vicenza (1991)); c) il frontespizio dell'atto di nascita ammette la possibilità di ricevere la – relativa – dichiarazione “altrove”; d) (in linea generale) si tende ad ammettere che il dipendente comunale possa autenticare le firme fuori della casa comunale, in alcuni casi degni di attenzione sotto il profilo <i>sociale</i></p>

